

STUDIO TECNICO Arch. FABRIZIO BONUCCI

Via G. Oberdan n°103 – 06034 Foligno (Pg)

Tel.: 335/5860672

E-mail : bonucci.fabrizio@inwind.it

Aeroporto di Foligno

PROGETTO ESECUTIVO PER AMPLIAMENTO HANGAR

Richiedente

O.M.A. s.p.a.

Officine Meccaniche Aeronautiche – Foligno

Riferimento:

Estensione dell'area in concessione per ampliamento hangar da destinare ad attività di
manutenzione degli aeromobili

ENAC-PROT-18/05/2022-0060373-P

ELABORATO 03

SCALA

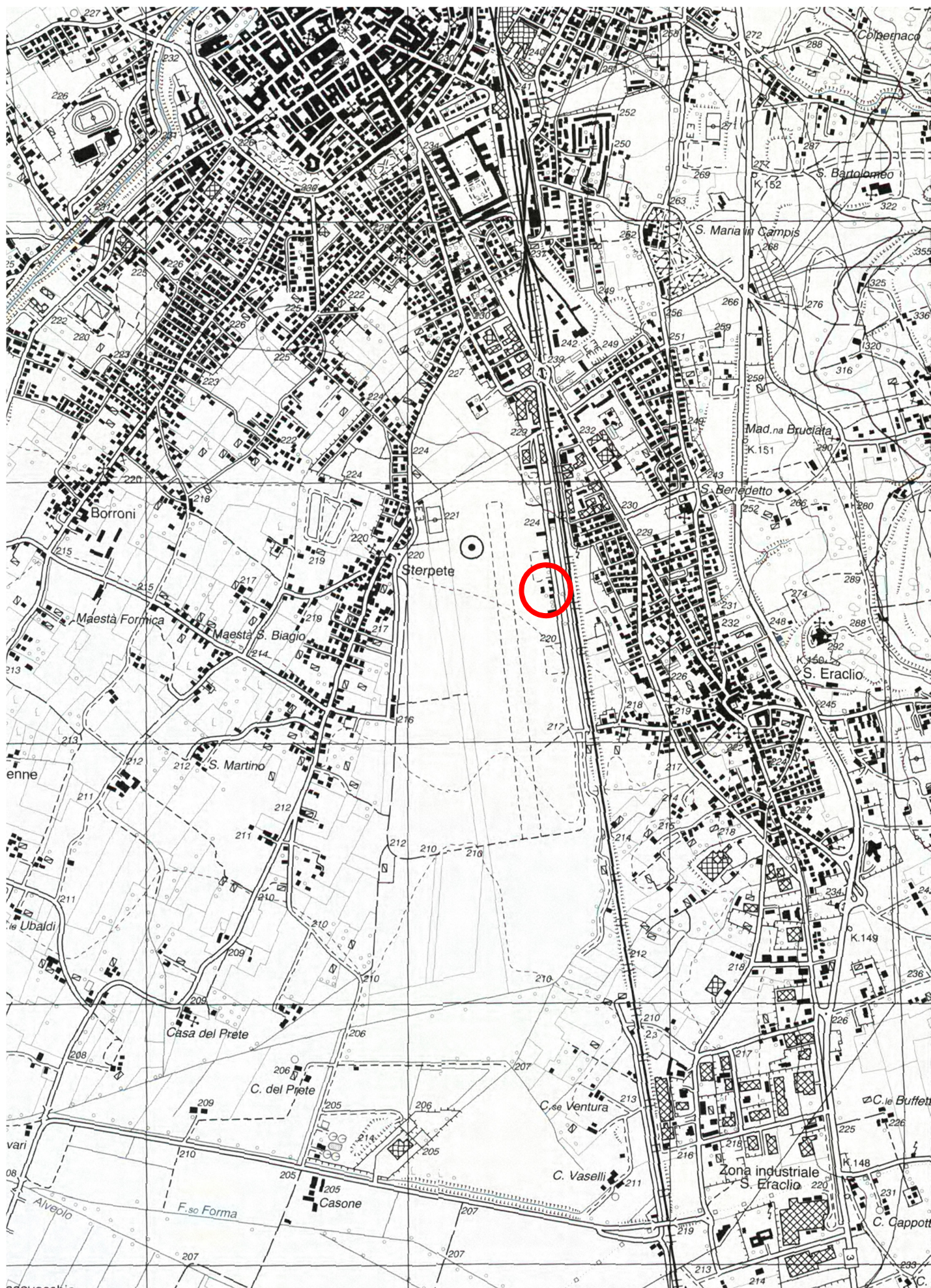
AGG. : 01/12/2022

CARTOGRAFIA E RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA

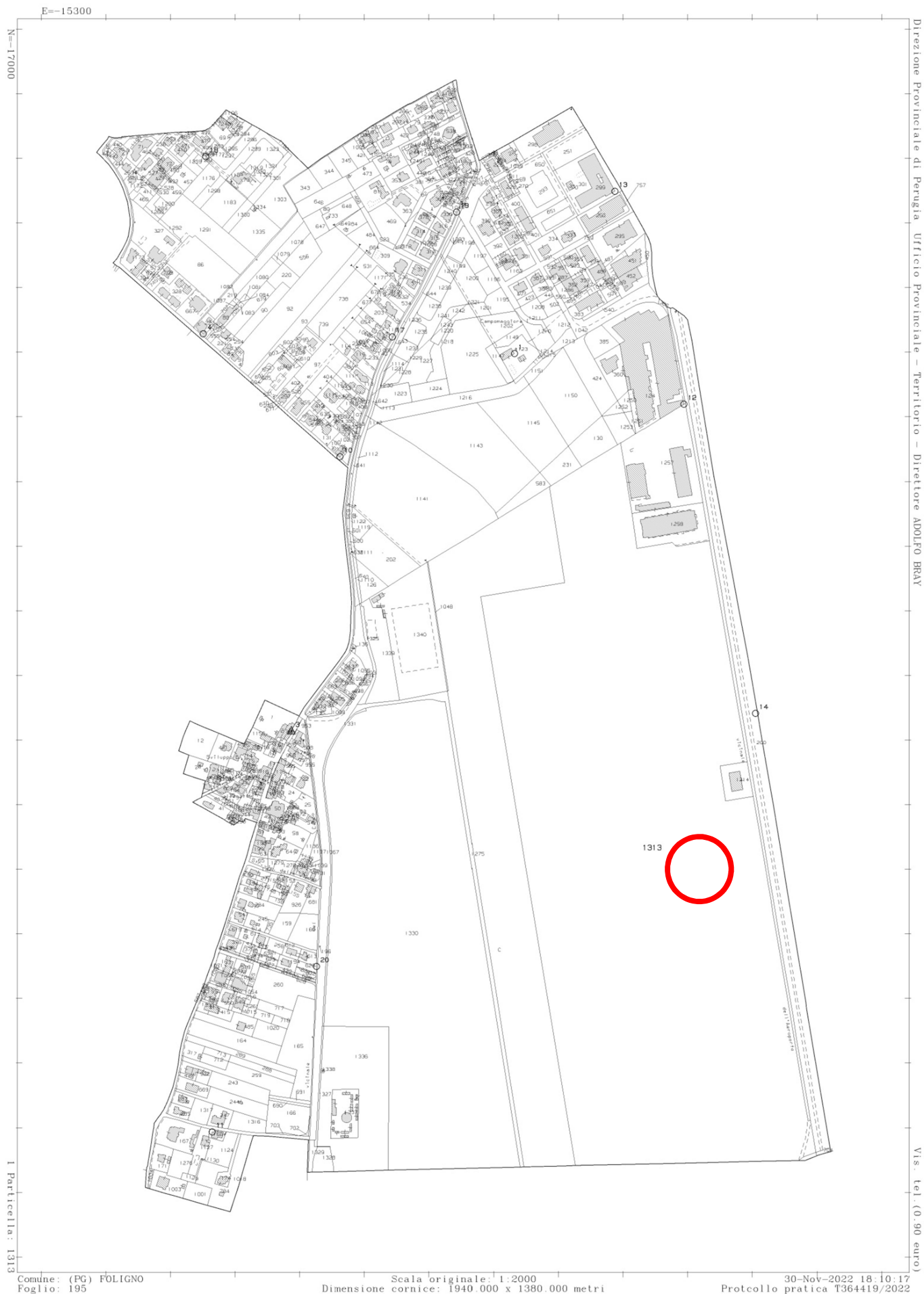
LA PROPRIETA'

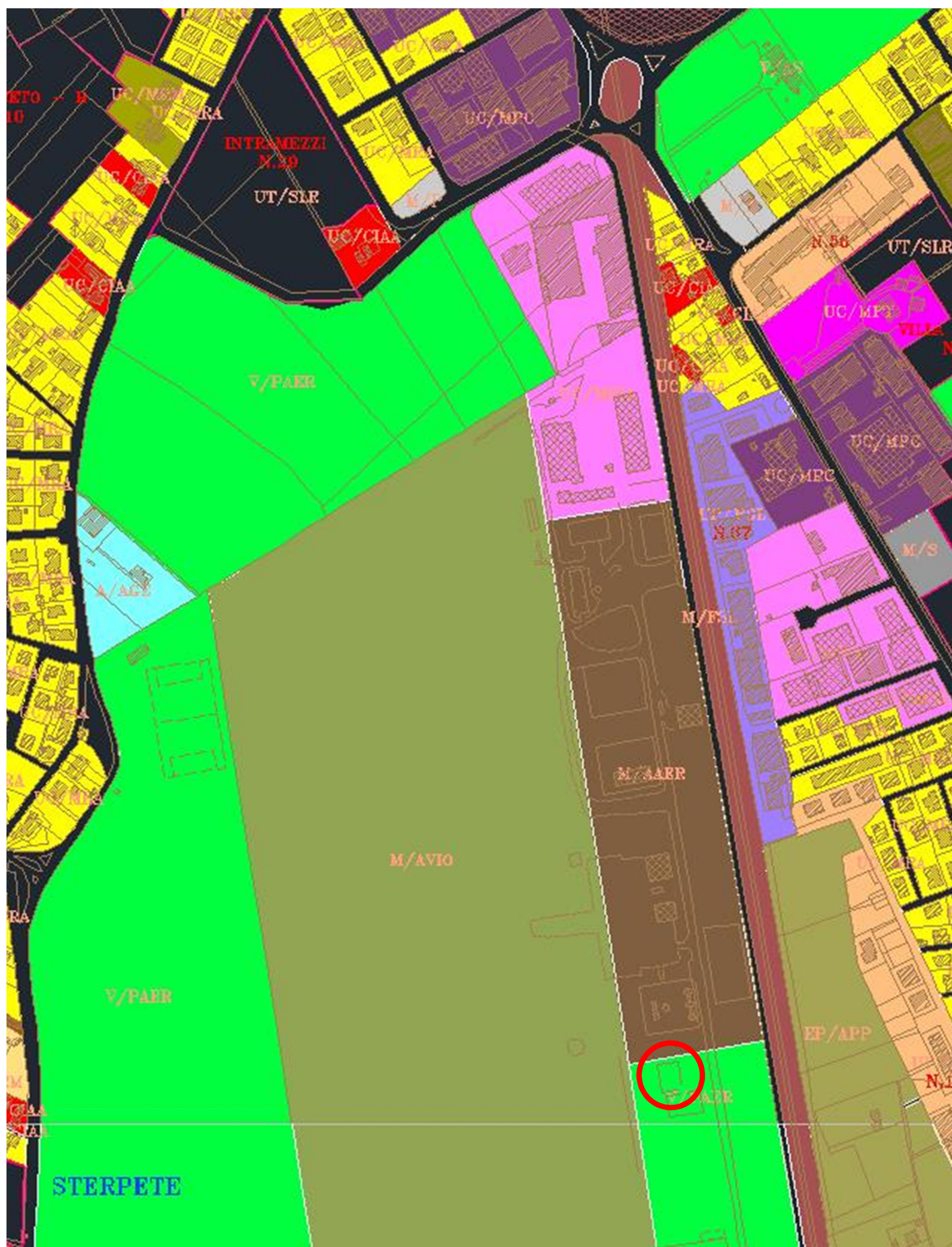
.....

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
IL TECNICO
DOTT. ARCH.
FABRIZIO BONUCCI
472
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

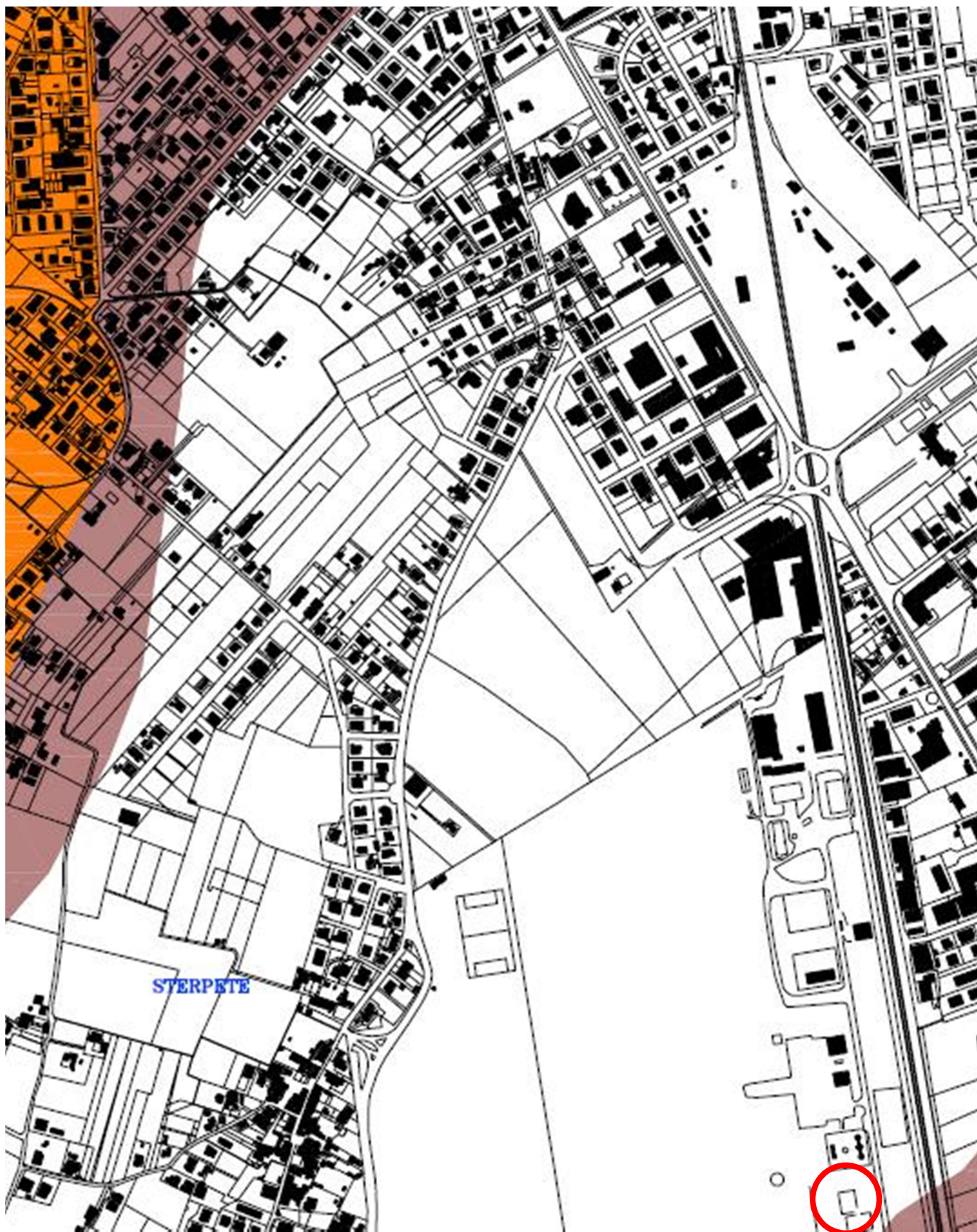


STRALCIO CARTOGRAFIA IGM





STRALCIO P.R.G. – ZONA OMOGENEA M/AAER – ATTREZZATURE AEROPORTUALI



**STRALCIO DELLA MAPPA DI PERICOLOSITA' E RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL FIUME TOPINO
L'AREA DI INTERVENTO NON RICADE ALL'INTERNO DELLE FASCE FLUVIALI DI RISCHIO**

Ai fini dell'accertamento della conformità urbanistica del progetto presentato dalla Società concessionaria "O.M.A. - Officine Meccaniche Aeronautiche SpA", si rappresenta quanto segue.

Le opere in progetto interessano un'area classificata dal vigente PRG'97 come "Attrezzature aeroportuali" (sigla M/AAER); gli interventi in zona M/AAER sono regolamentati dai commi 3 e 4 dell'art. 19, capo 1, Titolo III delle N.T.A. :

(...)

(...)

3. Le aree per attrezzature aeroportuali individuate nell'Elab.P3 e descritte all'articolo 15 con la sigla M/AAER sono destinate alla realizzazione dei manufatti di servizio nonché degli impianti necessari al funzionamento dell'aviosuperficie dell'aeroporto Foligno-Spoleto.

4. I progetti inerenti alle aree per attrezzature aeroportuali sono soggetti alle norme di legge vigenti in materia e debbono essere inseriti in uno studio urbanistico di carattere generale relativo all'intera area, approvato dal Comune e dall'autorità statale o regionale competente.

In riferimento a quanto stabilito dal *comma 3* si precisa che l'azienda O.M.A. opera nel settore aeronautico, che all'interno dell'hangar in oggetto effettua la manutenzione di aeromobili e questi vengono poi collaudati utilizzando la pista di volo dell'aeroporto, pertanto l'intervento risulta compatibile con la disciplina urbanistica comunale vigente.

In riferimento a quanto stabilito dal *comma 4*, non risulta che sia stato approvato dal Comune di Foligno uno studio urbanistico di carattere generale relativo all'intera area aeroportuale.

Ai fini della verifica dell'ambito di applicazione del progetto, le opere previste nel medesimo, comprese quelle connesse e funzionali:

- non ricadono all'interno di "Aree Naturali Protette", istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, della legge regionale 3 marzo 1995 n. 9 e della legge regionale 29 ottobre 1999 n. 29 come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 2000 n. 4;
- non ricadono all'interno di "Siti Natura 2000 dell'Umbria", Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- non ricadono all'interno di "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle "Zone di rispetto".

L'immobile oggetto di intervento :

- non ricade in area assoggettata alle disposizioni di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
- non ricade tra quelli assoggettati alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del d.lgs. 42/2004 e all'art. 142 del d.lgs. 42/2004.

Per quanto riguarda i vincoli di carattere idraulico e idrogeologico, l'intervento

- non rientra nelle disposizioni di cui al vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23);
- non rientra nelle disposizioni di cui al Piano di Bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) - primo aggiornamento approvato con D.P.C.M. 10 aprile 2013 (G.U. n. 188 del 12/8/2013) e relative disposizioni regionali di cui alle deliberazioni Giunta Regionale n. 447/2008 e n. 853/2015;

- rientra nelle disposizioni di cui all'art. 107 della L.R. n.1/2015 - Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici e loro utilizzo (carta n. 45 allegata alla l.r. 27/2000);

In merito a quest'ultimo punto si precisa che l'intervento, pur ricadendo in area con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata, non rientra nella casistica di cui ai commi 2 e 3 del suddetto articolo 107.

In base a quanto riportato all'art. 6, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

(...)

b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III

(...)

d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

L'attività svolta nell'hangar in oggetto consiste nello smontaggio e rimontaggio di parti meccaniche di aeromobili e rientra quindi nella tipologia di cui al comma 3, lettera g) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ma è ben al di sotto delle soglie dimensionali indicate: *“g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la*

costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;”

Anche considerando l'ampliamento, le dimensioni complessive dell'hangar si mantengono al di sotto delle summenzionate soglie, pertanto se ne deduce che il progetto non debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA.

Inoltre, dato che il progetto di ampliamento:

- non prevede la produzione di acque reflue provenienti da lavorazioni industriali;
- non prevede la produzione di rifiuti pericolosi e gli scarti di lavorazione (oli, stracci, parti metalliche, etc.) sono smaltiti come rifiuto;
- non prevede la modifica del sistema di smaltimento delle acque bianche e nere in quanto le opere non comportano incremento del carico di utenza;
- non comporta emissioni in atmosfera di alcun tipo;
- non prevede l'installazione di sorgenti di rumore significative e le attività svolte all'interno dell'officina non espongono gli operatori a valori giornalieri maggiori di 85 dB(A), con uso di utensili manuali;
- non prevede installazione di sorgenti di campi elettromagnetici;
- non interessa immobili o aree classificati quali impianti a rischio di incidente rilevante;

si ritiene che il progetto stesso non abbia notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che pertanto non debba essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs 152/06.

